

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 50/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLI:	<p>Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.</p> <p>Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.</p>		
NUMERO ATTI	<p>COM(2012) 526 COM(2012) 527</p>		
NUMERO PROCEDURE	<p>2012/0252 (COD) 2012/0253 (COD)</p>		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DEGLI ATTI	20/09/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	20/09/2012		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	16/11/2012		
ASSEGNATI IL	25/09/2012		
COMM.NE DI MERITO	1 ^a	Parere motivato entro	31/10/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	25/10/2012
OGGETTO	<p>Le proposte intendono modificare l'articolo 14 e l'articolo 21, paragrafo 3, della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 15 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 13 della decisione 2007/435/CE del Consiglio e l'articolo 16 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio affinché il tasso di cofinanziamento dell'Unione applicabile ai programmi del Fondo europeo per i</p>		

rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri, del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi e ai programmi del Fondo per le frontiere esterne possa essere maggiorato di 20 punti percentuali per gli Stati membri interessati, purché questi beneficino di un meccanismo di sostegno.

BASE GIURIDICA

Le proposte della Commissione hanno come base giuridica le decisioni che esse intendono modificare: la [decisione n. 573/2007/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"; la [decisione n. 575/2007/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"; la [decisione 2007/435/CE](#) del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"; la [decisione n. 574/2007/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"¹.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME in quanto la Commissione propone di fornire, tramite un meccanismo temporaneo istituito a livello dell'Unione europea, un maggiore sostegno ad alcuni Stati membri che si trovano in gravi difficoltà.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: le proposte intendono accrescere il sostegno dei Fondi verso quegli Stati membri che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, e che rientrano nelle condizioni stabilite dal [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), o che ricevono, per gli stessi motivi, assistenza finanziaria dal fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) o dal meccanismo europeo di stabilità (ESM)², o che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti e che rientrano nelle condizioni stabilite dal [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

¹ Tali decisioni hanno la loro base giuridica nell'articolo 62, paragrafo 2 e nell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), cui corrispondono le disposizioni contenute nell'articolo 77, paragrafo 2, nell'articolo 78, paragrafo 2 e nell'articolo 79, paragrafi 2 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

² Il meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.

ANNOTAZIONI:

Le proposte si inseriscono nel contesto della crisi finanziaria e di una recessione economica mondiale che la Commissione europea giudica senza precedenti e che in alcuni Stati membri ha inciso in modo sostanziale sull'economia reale a causa, fra l'altro, dell'entità del debito accumulato e delle difficoltà incontrate dalle amministrazioni pubbliche nel contrarre prestiti sul mercato a costi sostenibili.

Le modifiche normative finora proposte dalla Commissione europea al fine di contrastare la crisi finanziaria e le relative conseguenze socioeconomiche sono state tutte adottate: il [regolamento \(UE\) n. 1311/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria; il [regolamento \(UE\) n. 1312/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria; il [regolamento \(UE\) n. 387/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria³.

Si segnala, inoltre, che nella proposta per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, in cui vengono definite le priorità di bilancio dell'UE per tale periodo⁴, la Commissione ha rilevato la necessità di semplificare la struttura del finanziamento dell'Unione europea nel settore Affari interni, riducendo a due il numero di programmi finanziari esistenti: il Fondo per la migrazione e l'asilo, che dovrebbe avvalersi del processo di sviluppo delle capacità messo a punto tramite l'assistenza del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi e del Fondo europeo per i rimpatri, i quali saranno abrogati ampliandone la portata a diversi aspetti della politica comune europea di asilo e immigrazione, incluse le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi; il Fondo per la sicurezza interna, che sostituirà il Fondo per le frontiere esterne, nonché i due programmi specifici "Prevenzione e lotta contro la criminalità" (ISEC) e "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi collegati alla sicurezza" (CIPS)⁵.

Oggetto delle proposte in esame è quello di **consentire, in via temporanea e senza pregiudizio per il periodo di programmazione 2014-2020, l'aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione per un importo corrispondente a una maggiorazione di 20 punti percentuali del tasso di cofinanziamento attualmente applicabile per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.**

³ Il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e il [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#), del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, sono modificati al fine di aumentare di dieci punti percentuali l'importo degli attuali massimali del contributo dell'Unione erogato mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale. Il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale viene modificato al fine di incrementare il tasso di partecipazione del Fondo fino al 95 % per le regioni ammesse nell'ambito dell'obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85 % per le altre regioni.

⁴ Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" ([COM\(2011\) 500 definitivo](#)), nella quale vengono enunciate le linee direttive delle prospettive finanziarie per il periodo 2014-2020. I relativi negoziati sono iniziati nel luglio 2011 e la loro conclusione è prevista per fine 2012, così che il nuovo QFP possa entrare in vigore nel 2014, dopo l'adozione della normativa pertinente.

⁵ Per una descrizione dettagliata delle proposte di regolamento relative al Fondo per la migrazione e l'asilo e al Fondo per la sicurezza interna, si veda la [Scheda di valutazione n. 10/2012](#), a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Il contributo dell'Unione potrà essere maggiorato purché, al momento della presentazione del progetto di programma annuale, o del progetto di programma annuale riveduto, lo Stato membro interessato soddisfi una delle seguenti condizioni:

- beneficia di un'assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;
- beneficia di un'assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso;
- beneficia di un'assistenza finanziaria ai sensi dell'accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità⁶.

Inoltre, lo Stato membro che desidera beneficiare del tasso di cofinanziamento maggiorato dovrà presentare alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al progetto di programma annuale o al progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni previste dalla decisione in base alla quale è ammesso a beneficiare del tasso di cofinanziamento dell'Unione maggiorato.

La Commissione europea intende quindi garantire che gli Stati membri che beneficiano di un meccanismo di sostegno finanziario (o qualunque altro Stato membro che possa partecipare a tali forme di assistenza in futuro) continuino ad attuare i programmi adottati nel quadro dei Fondi e assicurino il finanziamento dei progetti, aumentando il tasso di cofinanziamento per tali paesi nel periodo in cui beneficiano dell'assistenza finanziaria di un meccanismo di sostegno nel quadro di uno strumento di finanziamento. Finora sei paesi (l'Ungheria, la Romania, la Lettonia, il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda⁷) hanno chiesto un sostegno finanziario nell'ambito dei vari meccanismi di sostegno e hanno concordato con la Commissione un programma di aggiustamento macroeconomico.

30 ottobre 2012

A cura di Viviana di Felice

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)

⁶ Il 2 febbraio 2012 i ministri delle Finanze dei 17 Stati membri della zona euro hanno firmato il [trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità](#), il quale fa seguito alla [decisione 2011/199/UE](#) del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il trattato è entrato in vigore il 27 settembre 2012 e i 17 Stati membri della zona euro lo hanno ratificato entro il 3 ottobre 2012. Il consiglio dei governatori del MES ha tenuto la sua riunione inaugurale l'8 ottobre 2012.

In quanto meccanismo permanente, il MES assumerà i compiti attualmente svolti dal fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Sarà dotato di una forte base di capitale pari a 700 miliardi di EUR, di cui 80 miliardi saranno versati all'inizio del 2014 e, di questi 80,33 miliardi di EUR entro il 12 ottobre 2012.

⁷ Il programma per l'Ungheria è scaduto nel 2010 e quello per la Lettonia all'inizio del 2012.